

**Procura della Repubblica e Giudice per le Indagini Preliminari  
presso il Tribunale di Ravenna**

**Procedimento n. 1624/2024 R.G. notizie di reato Mod. 21**

**ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

**a valere anche quale memoria della persona offesa**

Artt. 408/411/90 c.p.p. e 126 D.Lv. 271/89

23 maggio 2024

Alvaro Ancisi, residente a Ravenna in via Sant'Alberto n. 134/A, quale parte offesa nel procedimento penale in epigrafe indicato, **propone formale opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procuratore della Repubblica dr.ssa Monica Gargiulo ricevuta in notifica.**

**ATTO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE n. 1624/2024 CONTRO IGNOTI, PER ABBANDONO DI RIFIUTI (articolo 255 Codice dell'ambiente) NEI PERCORSI DEL PARCO MARITTIMO IN REALIZZAZIONE A MARINA DI RAVENNA E PUNTA MARINA TERME, DENUNCIANTE ALVARO ANCISI**

**INDICE DEI CONTENUTI**

**INCIPIT, pag. 1**

**PRIMA PARTE, pag. 3**

CONTESTAZIONE DEL “CAPO A” DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: INNOVAZIONI NON AUTORIZZATE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA (art. 1161 Cod. Nav. in relazione all’art. 55)

**SECONDA PARTE, pag. 6**

CONTESTAZIONE DEL “CAPO B” DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: “DELITTUOSA” VARIANTE N. 2 DEL PROGETTO DEFINITIVO, APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

- Violazione del decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell’Ambiente: “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero*”, Art. 5: “*Recupero ambientale*”, comma 1, **pag. 8**
- Violazione del decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell’Ambiente: “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero*”, Art. 5: “*Recupero ambientale*”, comma 2, **pag. 9**
- Ripetute violazioni del Codice degli appalti, **pag. 10**
- **a)** Violazione del D.M. 13 luglio 1977 del Ministro per Agricoltura e Foreste; **b)** Violazione dell’atto di concessione dei Carabinieri Forestali al Comune di Ravenna n. 20 del 2.12.2020; **c)** Violazione del protocollo d’intesa tra Carabinieri Forestali e Comune di Ravenna del 27.11 2019; **d)** Violazione del Regolamento Riserve Naturali dell’Alto Adriatico, **pag. 12**
- Anche i rifiuti riciclati inquinano, **pag. 13**
- Variante n. 2 inammissibile, secondo il Codice dei contratti pubblici, **pag. 13**
- Variante n. 2 lesiva, “suggerita” dall’impresa, tardiva e non trasparente, **pag. 14**
- Sulle prove di carico e l’inattendibilità delle testimonianze giudiziarie rese, **pag. 14**
- Necessità di ulteriori e più appropriate indagini, **pag. 16**

**TERZA PARTE, pag. 16**

**PISTOLE FUMANTI**

Uso o abuso di denaro pubblico?, **pag. 16**

Terre di scavo. Malagestione? Malaffare?, **pag. 20**

Nuovi prezzi della Variante n. 2 ingiustificati e sconcertanti, **pag. 21**

**CONCLUSIONI, pag. 23**

**DOCUMENTI ALLEGATI, pag. 23**

## **INCIPIT**

In premessa, si invita alla visione dei due servizi del TG3 Emilia-Romagna del 26 marzo e del 10 aprile 2024. Non possono esservi dubbi che quanto ripreso non corrisponda esattamente a quanto si andrà a sviluppare nella presente Opposizione, e ne evidenzi in modo lampante e macroscopico l'oggetto.

### **26 marzo 2023**

<https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2023/03/punta-marina-plastiche-e-laterizi-nei-materiali-usati-per-gli-stradelli-che-portano-al-mare-88a9e430-fcb8-49d2-93dc-a90bd2a9a823.html> , pure scaricabile qui:  
[https://drive.google.com/file/d/1sZkdcMNRw9MKY2IyHWQ7xcqOc\\_JOxFVO/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1sZkdcMNRw9MKY2IyHWQ7xcqOc_JOxFVO/view?usp=sharing)

### **10 aprile 2023**

<https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/video/2023/04/ancora-rifiuti-nel-cantiere-del-parco-marittimo-la-preoccupazione-dei-cittadini-fb6eab53-76c3-411e-b1aa-767c2615ea10.html> , pure scaricabile qui:  
<https://drive.google.com/file/d/1YSF8L9XhkW7QTzZJIYi9b09W0NYA11O/view?usp=sharing>

Analogamente, lo stesso si rileva nel servizio della testata Ravennawebtv del **27 marzo 2023**:

<https://www.youtube.com/watch?v=FCeFxJQ5Qzc> , pure scaricabile qui:  
[https://drive.google.com/file/d/1cIINzDz0yqlfvBbAcBoTB5k56gO2HQh/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1cIINzDz0yqlfvBbAcBoTB5k56gO2HQh/view?usp=drive_link)

**Si propone, inoltre, l'acquisizione del girato integrale, ancora in archivio presso la RAI regionale e interessante, sia per i dettagli - con riprese professionali - dei materiali rinvenuti, sia per lo svolgimento del primo sopralluogo alla presenza di Carabinieri, Polizia edilizia del Comune di Ravenna e di un referente della ditta Jonica 2001, esecutrice dei lavori.**

Sui materiali, come rilevato nel fascicolo relativo al proc. pen. 3454/2023 RGNG (**doc. 1 di questa Opposizione**), il sottoscritto, in qualità di pubblico ufficiale, ha assistito in data 20 marzo 2023 al prelievo in due punti del cantiere di materiali risultati assolutamente compatibili - ahimè - con quelli mostrati nei servizi RAI. Detti campioni sono poi stati consegnati, alla presenza del sottoscritto, presso la Capitaneria di Porto di Ravenna, per poi venire analizzati da **ARPAE**, la quale conclude: *“è necessario, a parere dello Scrivente, che sia opportuno **contattare laboratori accreditati a verificare la idoneità tecnica al capitolato di appalto dei materiali campionati**”*. Vengono quindi citati, in Regione Emilia Romagna, laboratori accreditati ai sensi dell'art. 59 del Dpr 380/2021 quali Istituto Giordano, Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl e Tecnocontrolli.

Conclude la **Capitaneria di Porto**: *“Si riferisce che attualmente **i campioni prelevati dal sig. Ancisi sono depositati presso il Comando scrivente e si rimane a disposizione per le eventuali determinazioni che codesta A.G. intenderà assumere**”*.

**Si propone dunque, ove non si persegua a condurre indagini giudiziarie a dir poco astratte, di sottoporre ad analisi presso i laboratori indicati i campioni prelevati.**

Tutto ciò premesso, si segnala innanzitutto l'assurdità che lo svolgimento dell'indagine sia stato affidato al **Reparto dei Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina** e alla **Capitaneria di Porto di Ravenna**, in quanto parti in causa, e dunque in conflitto d'interesse, per via dei rispettivi responsabili, nella valutazione dei reati ipotizzati in denuncia, cui potrebbero avere concorso per omissione di atti d'ufficio e/o abuso d'ufficio, o comunque per culpa in vigilando in relazione ad ipotesi di reato ambientale. Al riguardo non si esclude un'ulteriore specifica azione giudiziaria.

Sembra, inoltre, che il taglio, le considerazioni e le valutazioni espresse negli atti dell'indagine prescindano, addirittura ignorandolo, **dal diritto amministrativo, addirittura anche da testi normativi fonti del diritto nazionale, quali il codice dei contratti (alias degli appalti), parzialmente anche il codice della navigazione, la legge 241 del 2019 sul procedimento**

**amministrativo, il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL)**, strettamente inscindibili, nel caso, dagli aspetti ambientali anche riguardo ad elementi penalmente rilevabili.

Si conferma l'estrema perfetta sintesi dell'esposto/denuncia formulata nei punti a) e c) della nota n. 99601/2023 del 19 ottobre 2023 con cui la suddetta Capitaneria l'ha trasmessa a codesta Procura, cui è pervenuta il 23 ottobre:

*“a) irregolarità circa l'impiego abusivo di rifiuti speciali da demolizione e costruzione nella realizzazione del piano di sottofondo degli stradelli retrostanti alcuni stabilimenti balneari di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme interessati dai lavori pubblici commissionati dal Comune di Ravenna nell'ambito del progetto cd. Parco Marittimo, 1° stralcio”*: questo aspetto è trattato come “CAPO A” nella richiesta di archiviazione in oggetto;

*“c) violazione dell'articolo 55 del Codice della Navigazione per l'esecuzione di nuove opere realizzate entro la fascia di 30 metri dal demanio marittimo nell'ambito del progetto Parco Marittimo, 1° stralcio” (ipse dixit, capo sezione Polizia Marittima Francesco De Marco!)*: questo aspetto è trattato come “CAPO B” nella richiesta di archiviazione in oggetto.

Riguardo al punto b): *“irregolarità contabile compiuta nell'ambito del citato progetto Parco Marittimo, 1° stralcio”*, che avrebbe, doverosamente meritato dal Pubblico Ministero un “CAPO C”, ci si esprimerà nella terza ed ultima (pesante) parte.

I documenti citati nel testo, diversi dai tre allegati a questa Opposizione, portano i numeri con cui figurano allegati all'esposto/denuncia presentato dal sottoscritto a codesta Procura della Repubblica, depositato il 12 ottobre 2023 presso la Capitaneria di Porto di Ravenna e a seguito del quale è stato attivato il procedimento penale in epigrafe.

## **PRIMA PARTE**

### **CONTESTAZIONE DEL “CAPO A” DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: INNOVAZIONI NON AUTORIZZATE IN AREA DEMANIALE MARITTIMA (art. 1161 Cod. Nav. in relazione all'art. 55)**

Il Pubblico Ministero procedente, richiedendo l'archiviazione, segnala, col CAPO A), un dato: *“il Comune di Ravenna non ha, di fatto, ottenuto un esplicito nulla osta per la parte d'area interessata dalla realizzazione del Parco Marittimo 1° stralcio”*.

Lo stesso organo inquirente, nell'ammettere la sussistenza di un elemento certamente innegabile, fornisce una giustificazione oltremodo inverosimile a fronte di una condotta che, come si dimostrerà nel prosieguo, è obiettivamente molto grave per i riflessi che tale omissione può avere sulle aree demaniali. Si legge, infatti, nella formale richiesta di archiviazione, che la mancanza della necessaria autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav. è spiegata *“dal fatto che la stessa Capitaneria di Porto non ha partecipato alla Conferenza di servizi decisoria del 5/6/2019 e per tale motivo il Comune ha acquisito e reso parte integrante del verbale della Conferenza la nota interlocutoria n. 12069 con cui la Capitaneria di Porto lo invitava a formalizzare ed integrare la richiesta di Nulla Osta, evidentemente interpretando tale nota come un parere favorevole, non avendo ricevuto un esplicito dissenso alla precedente richiesta”*.

Tale ricostruzione degli accadimenti – mutuata pedissequamente da quella offerta dalla stessa Capitaneria di Porto! – appare talmente assurda che è sufficiente ripercorrere il dato documentale presente agli atti per evidenziarne l'infondatezza.

Con nota P.G. n. 0086293/2019 del 6 maggio 2019, il Comune di Ravenna, Area Infrastrutture Civili, convocava la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, segnalando che: *“a) l'oggetto della determinazione da assumere è il seguente: le autorizzazioni di assenso/pareri vincolanti necessarie alla approvazione del progetto definitivo 'Riquilificazione accessibilità e aree retrostanti agli stabilimenti balneari dei Lidi del Comune di*

Ravenna Parco Marittimo 1° Stralcio (Marina di Ravenna – Punta Marina)''' e “**b**) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, lett. b), legge n. 241/1990, le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni **entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente**”.

In osservanza di quanto indicato sub punto **b**), la Capitaneria di Porto di Ravenna – con nota acquisita a prot. n. 0089217 del 09 maggio 2019, e, quindi, **ampiamente entro il termine di 15 giorni concesso**, a firma del C.F. (CP) Mirko Crociati (**doc. 17 dell’esposto/denuncia**) - formalizzava quanto testualmente segue: “*In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento, si comunica preliminarmente che l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è sottoposta all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 55 del Codice della Navigazione, il cui rilascio è di competenza del Capo del Compartimento Marittimo. Per quanto sopra, in relazione all’esatta ubicazione delle aree eventualmente interessate dagli interventi di cui all’argomento (da valutarsi preventivamente a cura dei soggetti proponenti) – nonché della natura delle opere da realizzarsi in sito, si allega ad ogni buon fine il fac-simile dell’istanza recante l’indicazione della documentazione necessaria all’istruttoria unitamente alla modulistica ministeriale SID più intercalari, da prodursi a questa Capitaneria di Porto (All. 1 e 2). Si resta a disposizione per ogni utile ed ulteriore evenienza*”.

**Appare francamente privo di senso asserire che una simile chiara, esplicita e dettagliata richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Capitaneria di Porto nei termini ad essa concessi possa essere interpretata dal Responsabile Unico del Procedimento (ingegnere in forza all’Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna) come “un parere favorevole”! Favorevole a che poi, non essendo stata fornita alla Capitaneria neppure la “documentazione necessaria all’istruttoria” richiesta? Forse, metaforicamente, una licenza di uccidere il demanio pubblico?**

Ad ulteriore riprova della desolante infondatezza dell’attuale richiesta di archiviazione, occorre anche segnalare che l’art. 55 del Codice della Navigazione **impone** che il “**Capo del Compartimento**” (nel caso di specie, il Direttore marittimo dell’Emilia Romagna avente sede a Ravenna), a fronte della richiesta esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, **rilasci una “autorizzazione”** (cioè un provvedimento amministrativo attraverso il quale la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della propria attività discrezionale amministrativa, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario) e non – come indicato dal Pubblico Ministero riprendendo il termine utilizzato nella relazione d’indagine redatta dal Capo-sezione Demanio e contenzioso della Capitaneria di Porto di Ravenna – **un semplice “nulla osta”** (cioè l’atto con cui un’autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra autorità). Si tratta di due provvedimenti di natura e funzioni totalmente diverse, rivestendo l’autorizzazione un carattere di assoluta cogenza che il nulla osta non ha.

Inoltre, sia il Pubblico Ministero precedente che la Capitaneria di Porto delegata alla specifica indagine segnalano come “*non avendo ricevuto un atto di esplicito dissenso, il Comune abbia acquisito il silenzio come atto di assenso*”. È fatto estremamente grave ed inspiegabile, almeno colposo, che entrambi omettano di segnalare come il comma 3 dell’art. 55 Cod. Nav. affermi espressamente che “**l’autorizzazione si intende negata se entro 90 giorni l’amministrazione non ha accolto la domanda dell’interessato**”. Tra l’altro, anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione riconosce che “*il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell’autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione – in base al disposto dell’art. 55 cod. nav. – deve intendersi negata se entro novanta giorni l’amministrazione non abbia accolto la domanda dell’interessato e non rileva il successivo rilascio dell’autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate*” (Cass.

Pen., Sezione III, n. 7782 del 21 gennaio 2014). (Autorizzazione peraltro mai rilasciata neppure in seguito!).

Tale ultima circostanza può sicuramente essere spiegata alla luce di un intento *“difensivo”*, da parte della Capitaneria di Porto, che, avendo formulato precisa richiesta di integrazione documentale mai riscontrata, nulla ha rilevato nel momento in cui, come risulta dalla relazione d'indagine n. 99601/2023 di Prot. G.C. del 19 ottobre 2023, la stessa Capitaneria di Porto ha ricevuto dal Comune di Ravenna il verbale conclusivo della riunione della Conferenza dei Servizi decisoria tenuta il 5 giugno 2019. Solamente a seguito della denuncia da cui le indagini relative al presente procedimento penale, la Capitaneria si trova a dover rendere conto della propria grave omissione, **su lavori manomissivi di evidenza macroscopica avvenuti sotto i propri occhi!** Non avendo rilasciato un'autorizzazione rientrante tra i suoi basilari compiti istituzionali, non ha trovato allora di meglio che sminuirla gratificando benevolmente il comportamento del Comune di Ravenna come un *misunderstanding*, un banale qui pro quo. Incredibile.

Ma non solo. Qualora l'avvocato del diavolo riuscisse a far passare il pur inesistente *“parere favorevole”* come *“autorizzazione”* rilasciata al Comune per **“l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo”**, ciò non significherebbe nulla per la Capitaneria di Porto perché queste opere non sono state effettuate col materiale naturale (frantumato di roccia) prescritto dal progetto definitivo approvato dalla conferenza definitiva decisoria, bensì con **“l'impiego abusivo di rifiuti speciali da demolizione e costruzione nella realizzazione del piano di sottofondo degli stradelli retrostanti alcuni stabilimenti balneari di Marina di Ravenna e di Punta Marina Terme interessati dai lavori pubblici commissionati dal Comune di Ravenna nell'ambito del progetto cd. Parco Marittimo, 1° stralcio”** (l'*“ipse dixit”* della Capitaneria di cui all'*“INCIPIT”*). Si tratta dei **veri** lavori eseguiti, grazie alla **“DELITTUOSA” VARIANTE N. 2 DEL PROGETTO DEFINITIVO** che occupa l'intera SECONDA PARTE di questa opposizione (in contraddizione col *“CAPO A”* della richiesta di archiviazione in oggetto): *variante di cui il Comune di Ravenna non ha mai neppure informato la Capitaneria di Porto*. Potrà mai la Capitaneria di Porto aver dato *“approvazione”*, per la parte di competenza, a che, nel *“piano di sottofondo degli stradelli retrostanti alcuni stabilimenti balneari”*, siano state deposte, abusivamente (lo si dimostra a iosa nella SECONDA PARTE), in una Riserva naturale dello Stato, 3.767,32 tonnellate di rifiuti (forse, fino a prove mancanti) riciclati, in luogo del pietrisco naturale di roccia imposto dal progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria? La differenza è tra il giorno (la luce) e la notte (il buio pesto).

È evidente che, in base a quanto accertato, sia stato quantomeno inconcepibile aver conferito delega d'indagine alla medesima forza di Polizia Giudiziaria che ha omesso colpevolmente di fornire la propria **“necessaria autorizzazione”** (altro *ipse dixit* di cui all'Incipit).

Da ultimo, per quanto attiene la valutazione di **scarsa offensività** del fatto effettuata in primis dalla Capitaneria di Porto (che, esorbitando dalle funzioni della Polizia Giudiziaria, esprime peraltro valutazioni, che non le toccano, di carattere puramente giuridico circa la sussistenza dell'ipotesi di reato) e successivamente dal Pubblico Ministero, si rileva che **l'art. 55 Cod. Nav. mira a garantire la tutela di una fascia di rispetto del demanio marittimo. La condotta di occupazione senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente è quindi punita dall'art. 1161 del medesimo codice.**

La richiesta di archiviazione, ricopiando l'identica dicitura riportata nella relazione redatta dalla Capitaneria di Porto, fornisce un'interpretazione talmente apodittica, da vero e proprio comizio elettorale (*“...ai fini della valutazione dell'offensività del reato in questione, è opportuno tenere in considerazione: che il lavoro pubblico eseguito, per sua stessa natura destinato a soddisfare fabbisogni collettivi, nel caso in esame è un'opera il cui fine è senz'altro quello di una migliore e più organica fruizione del demanio marittimo; che non sono state evidenziate nell'esposto, né sono emerse dagli accertamenti eseguiti, altre violazioni degli interessi collettivi tutelati dal medesimo art. 55 C.N.”*: boom), da snaturare la funzione dell'autorizzazione prevista dall'art. 55 in questione e, qualora fosse ritenuta valida, da rendere incomprensibile a priori la funzione di controllo espressa

dalla Capitaneria di Porto sulle opere svolte nella fascia di rispetto del “proprio” demanio marittimo.

In quanto poi al merito dell’innocuità dei lavori in questione compiuti nella fascia di rispetto stessa, si vedrà, nella PARTE SECONDA, quanto, al contrario, essi siano *in re ipsa* offensivi. Basterebbe infatti una violenta mareggiata, assolutamente da non escludere (le aree forestali e marittime in questione sono classificate tra le “**Aree di potenziale allagamento**” dall’art. 6 della Relazione Generale del PAI – Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, che i Carabinieri Forestali e la Capitaneria di Porto dovrebbero conoscere), perché **migliaia tonnellate dei rifiuti riciclati** (secondo il sottoscritto e le sue prove, anche peggio), riversati nei sottofondi delle opere di viabilità realizzate, rispettivamente carrabile e ciclopedonale, **si spargano sulla costa e in mare**, per niente innocui (come si vedrà oltre): addirittura anche sulla sede stessa della Capitaneria di Porto di Ravenna, solamente che gli stessi misfatti si riproducano sul 3° stralcio del Parco Marittimo in questione, già quasi in corso, grazie alla cecità ostentata sul 1° stralcio da chi avrebbe avuto il dovere di prevenirli e se no perseguirli, o almeno mostrare di essersene accorto sotto i suoi occhi.

**Alla luce di quanto esposto in questa PRIMA PARTE, si richiede pertanto, fin d’ora, che il Giudice per le Indagini Preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione, ordini al Pubblico Ministero, riguardo a quanto sopra, la formulazione coatta dell’imputazione, nei suoi vari aspetti e identificazioni.**

## **SECONDA PARTE**

### **CONTESTAZIONE DEL “CAPO B” DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE: “**DELITTUOSA**” VARIANTE N. 2 DEL PROGETTO DEFINITIVO, **APPROVATO DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA****

L’oste Golia (il comandante dei Carabinieri forestali per la biodiversità di Punta Marina) richiesto dal cliente (il Pubblico Ministero precedente, nota del 22 gennaio 2024) se il vino da lui offerto al pubblico fosse buono (“*fornire un parere sulla seconda variante al progetto definitivo*” del progetto di Parco Marittimo, 1° stralcio), sorvolando elegantemente, senza dire una parola, su come e da chi (sotto i suoi occhi, “vigilando” dalle finestre della sua sede, posta a pochi metri dal cantiere in questione del Parco Marittimo) fosse stato impunemente adulterato (3.767,32 tonnellate di rifiuti, fosse pure riciclati, deposti nei sottofondi delle carraie pinetali e degli stradelli retrodunali in luogo del pietrisco naturale di roccia imposto dal progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria), ha risposto (CC-FRA 42986-0000831-10.02.2024) che quel vino, pur adulterato, è stato prodotto non solo secondo le migliori regole (“*si conferma la validità tecnica e la compatibilità*” della variante), ma con uva della migliore qualità (“*proposta migliorativa*”). Il cliente (il Pubblico Ministero di cui alla richiesta di archiviazione in epigrafe) ha accolto le rassicurazioni (rispettate “*le minime prestazioni tecniche richieste*”, “*variazione migliorativa*”, “*rispondenza del materiale utilizzato con le caratteristiche prescritte dalla normativa*”).

Davide, uscendo dall’avvilente metafora, si oppone a Golia con le argomentazioni di cui alle pagine successive.


Riguardo alla richiesta del Pubblico Ministero, rivolta al Gruppo Carabinieri Forestali, di “*fornire parere sulla seconda variante al progetto definitivo*”, si contesta che non sia emerso alcun elemento penalmente rilevabile, con particolare riferimento alle seguenti motivazioni espresse nella richiesta di archiviazione della denuncia, che si ritengono prive di fondamento in punta di diritto:

1) che in tale Variante n. 2 al progetto definitivo del Parco Marittimo 1° stralcio, approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria, ci sia stata “*rispondenza del materiale utilizzato con le caratteristiche prescritte dalla normativa*”;

- 2) che siano state rispettate, con essa, “*le minime prestazioni tecniche richieste*”;  
3) che si tratti di una “*variazione migliorativa*”.

Siccome la “*variazione*” è stata invece peggiorativa (e di molto) e l’uso del materiale ha invece trasgredito la normativa – lo si mostrerà dettagliatamente – si contesta quindi la proposta di mancata attivazione dell’azione penale per **scarico illegale di sostanze nel suolo (art. 452-ter del codice penale)** e/o **attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs 152/06)**, nei confronti delle persone sottoposte alle indagini preliminari e di quante altre, di parte privata e/o pubblica, a cui eventualmente attribuire l’ipotetica commissione di tali reati e/o dei seguenti altri, non escludendone ulteriori: conflitto di interessi (art. 16 d.lgs. 152/2006), colpa in vigilando su materia ambientale (art. 256 d.lgs. 152/2006), truffa aggravata (art. 640 del codice penale), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 del codice penale), abuso d’ufficio (art. 323 del codice penale), omissione di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale) e finanche corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 del codice penale).

A dimostrazione di quanto sopra, si rinvia preliminarmente alla lettura dei capitoli I, II e III dell’esposto/denuncia (da cui sono tratte le immagini appresso) come introduzione a quanto segue:





**Violazione del decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell’Ambiente:  
 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero”  
 Art. 5: “Recupero ambientale”, comma 1**

*“La validità tecnica e la compatibilità della variante”* (in una precedente fase delle indagini: *“la compatibilità ambientale [...] ed il possesso dei requisiti ambientali idonei previsti dalla normativa”*), attestate dal Gruppo Carabinieri Forestali, sono contraddette clamorosamente dal decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell’Ambiente: *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”* (versione coordinata con il Dm 5 aprile 2006), a partire dall’art. 5: *“Recupero ambientale”*, comma 1, che recita: *“Le attività di recupero ambientale individuate nell’allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici”*.

Non avvalora dunque alcunché la rispondenza (**benché inesistente come si dimostrerà nell’ultimo capitolo della terza parte, cui alle pagg. 21-23**) dei rifiuti riciclati alle *“caratteristiche prestazionali specificate all’allegato C3 della Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell’08/05/03”*, poste letteralmente a giustificazione della Variante n. 2 (**doc. 4 dell’esposto/denuncia**). Il materiale acquistato al riguardo dall’impresa costruttrice presso Bosca srl è stato infatti dichiarato sì, in base ai rapporti di prova, *“conforme ai limiti previsti dal D.M. 5/2/98 Allegato 3 e successive modifiche D.M. 05/04/2006 n. 186”*, ma tale conformità non si applicherebbe, neppure lontanamente, al caso, perché lo stesso decreto richiamato (del Ministro dell’Ambiente!) stabilisce innanzitutto che si applica solamente ad **“attività di recupero ambientale”** relativamente ad **“aree degradate”**, quali non sono, né potrebbero essere le aree demaniali forestali in questione, come pure quelle marittime. Ad ulteriore e banale riprova è sufficiente inquadrare il tipo di intervento, come definito dal capitolato speciale d’appalto dell’opera - Norme Amministrative, art. 1: *“Oggetto dell’Appalto e definizioni”*: [...] *“l’intervento riguarda la riqualificazione ambientale e paesaggistica di un’ampia porzione di territorio ravennate che abbraccia il sistema delle pinete litoranee di Marina di Ravenna e Punta Marina, il sistema delle dune costiere, e tutta la fascia retrostante gli stabilimenti balneari per una lunghezza*



complessiva di circa 5,0 km. [...] Gli interventi principali di tale progetto sono di seguito sinteticamente elencati: [...] 3) **Viabilità di accesso carrabile all'arenile: riqualificazioni accessi esistenti con interventi di stabilizzazione di inerti naturali, con leganti ecologici (percorsi attualmente esistenti in stabilizzato e in parte in asfalto);** [...] 8) **Riqualificazione di percorsi, pedonali e ciclopeditoni, nella pineta retrostante viale delle Nazioni e lungomare C. Colombo, di collegamento con i parcheggi scambiatori**".

Le aree su cui insistono le carraie pinetali, parte della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", e gli stradelli litoranei in questione sono in capo rispettivamente al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, Reparto di Punta Marina (**che ne è anche il gestore**, a prescindere che le abbia date in concessione al Comune di Ravenna), e all'Autorità Marittima. Impossibile che fossero "aree degradate da recuperare", bensì invece, come dichiara il progetto di Parco Marittimo in ogni sua declinazione, **da "riqualificare"**. **Se fossero state "aree degradate" avrebbero dovuto risponderne i suddetti Reparto Carabinieri e Autorità marittima, assumendosene la responsabilità, non già presiedere attività d'indagine giudiziaria nei confronti di chi, mettendoci le ruspe, ha trattato barbaramente le aree di una Riserva Naturale dello Stato e quelle pregiate del demanio marittimo della costa ravennate come "aree degradate"**.

**Violazione del decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'Ambiente:**

**"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate di recupero"**

**Art. 5: "Recupero ambientale", comma 2**

Ma c'è di più. Il comma 2 del suddetto art. 5 del decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'Ambiente recita infatti che: "L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che: [...] **b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato [...] nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare**". Inoltre, l'Allegato 3 del decreto stesso: "Criteri per la determinazione del test di cessione", avverte ben chiaramente che: **"In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto"**.

**Nulla di quanto esposto qui sopra è stato rispettato, ma neppure preso in esame, come dimostrano gli atti a fascicolo del Progetto di Parco Marittimo 1° stralcio.**

Per capire, vale tuttavia appena un po' di buon senso, giacché questo progetto non ha inteso costruire dei parcheggi autostradali, nei cui sottofondi i rifiuti riciclati vanno venissimo, bensì, letteralmente, "riqualificare":

- parte notevole della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", sezione Piomboni Nord e Piomboni Sud e sezione Raspona (D.M. 13.07.1977); a questa si sovrappongono, quanto meno:
- la zona Rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale ZSC-ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" e la "Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna" del Parco Regionale del Delta del Po: tutto ciò d'interesse dei Carabinieri Forestali per la Biodiversità, nonché della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini,
- l'"area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo Sud, comune di Ravenna", soggetta, in virtù degli art. 136 e seguenti della legge 8 agosto 1985, cosiddetta legge Galasso: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", alla "Dichiarazione di notevole interesse

*pubblico*” e alla definizione di “*Area a Rischio idrogeologico*”, e classificata anche tra le “*Aree di potenziale allagamento*” (art. 6 della Relazione Generale del PAI – Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico).

Quanto sopra si riassume nell’impossibilità macroscopica che sia “*compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche*” degli stradelli litoranei e delle carraie pinetali in questione, **comunque neppure prese in considerazione dalla “Variante n. 2”**, la posa in opera, nei loro sottofondi, di 3.767,32 tonnellate di rifiuti riciclati definiti “*frantumati misti di calcestruzzo e di macerie*” (in realtà, anche molto peggio, come è stato osservato e documentato nei sopralluoghi e nelle riprese televisive di cui ai **docc. 1, 2 e 3 dell’esposto/denuncia**). **Ma soprattutto, vale esclusivamente, al riguardo, in punta di diritto, il rispetto di quanto “previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente”.** Questo non può essere certo una perizia di variante tirata fuori dalla manica a partita chiusa da un dirigente dipendente dell’Amministrazione comunale, bensì **esclusivamente il progetto definitivo, in quanto unica sede in cui sia stata svolta obbligatoriamente, ex legge 241 del 5 giugno 2019 sul procedimento amministrativo, la Conferenza dei servizi decisoria.**

### **Ripetute violazioni del Codice degli appalti**

Nel corpo stesso della deliberazione PV 334 del 2 luglio 2019 (**doc. 9 dell’esposto/denuncia**), con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, alla pag. 4, circa “*gli interventi principali sinteticamente elencati e descritti in dettaglio negli elaborati progettuali*”, figurano: “**3) Viabilità di accesso carrabile all’arenile: riqualificazione accessi esistenti con interventi di stabilizzazione di inerti naturali [...]**”; “**6) [...] “Realizzazione di percorsi in inerti naturali stabilizzati e terra battuta per la realizzazione della continuità ciclabile e pedonale, delle zone retrodunali e in ambiti naturalistici e boscati in genere”.** **Quindi, da nessuna parte si parla di inerti da rifiuti (forse) riciclati.**

Quanto sopra è stato esplicitato e sancito nel progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale PV 621 il 26 novembre 2019 (**doc. 10 dell’esposto/denuncia**). Nella Relazione generale (**doc. 11 dell’esposto/denuncia**), cap. 2.3.1, si legge, a proposito del “*percorso pedonale e ciclabile*”, che “*i percorsi naturali in terra stabilizzata e legata vengono realizzati mediante un sistema che prevede l’utilizzo di idoneo misto granulare di cava*”; stesse indicazioni, in sostanza, sui “*Percorsi di attraversamento della pineta*” sono nel cap. 2.3.1. e nel cap. 2.3.3. Del resto, la stessa Variante n. 2 (**doc. 4 dell’esposto/denuncia**) ha sintetizzato la progettazione sia definitiva che esecutiva, approvata dall’ “*autorità competente*”, cioè dalla Giunta comunale, parlando di “*posa in opera di materiale inerte di cava 10/30 per la realizzazione dei sottofondi dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili*”, da sostituire (delittuosamente) “*con inerti di riciclo 0/40*”.

Non c’è discussione, giacché, ai sensi della legge 241 del 1990, art. 14, comma 2, la “*conferenza dei servizi decisoria [...] è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni*”. Queste, per la valenza ambientale dei problemi sollevati con questo esposto, sono soprattutto: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità–Delta del Po, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed ARPAE, ma particolarmente, anche per ragioni di codice civile, **i Carabinieri forestali per la Biodiversità e la Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, in rappresentanza delle proprietà statali delle aree coinvolte, rispettivamente occupate dalle carraie pinetali e dagli stradelli ciclopedonali litoranei.**

È certo che la Conferenza dei servizi decisoria, avvenuta sul progetto definitivo dell’opera in questione, non è stata più convocata, né risulta agli atti che singoli suoi componenti siano stati nemmeno interpellati su alcuna proposta di modifica, come comunque dovrebbe figurare nel verbale di una sua successiva convocazione (inesistente), **salvo violare clamorosamente il codice**

**degli appalti**. E non è smaccatamente vero, come la Variante n. 2 viene giustificata, che, “*autorizzando*” lo sversamento di montagne di inerti innaturali su stradelli e carraie, “*la modifica non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto*”. Al contrario, la stravolge. Tanto da doversi valutare, non già archiviare, in mancanza di alcun diverso mandato della Conferenza dei servizi e neppure di suoi singoli componenti, se possa configurarsi il **reato di scarico illegale di sostanze nel suolo**.

Tutti i pareri favorevoli acquisiti dalla Conferenza dei servizi, in presenza o per lettera (come nel caso dell’Ente Parco del Delta del Po) o come silenzio assenso, sono stati resi sul progetto definitivo, non sulla Variante n. 2, che pertanto non è valida *ipso facto*, carta straccia in punta di diritto. **Ma particolarmente grave è l’atteggiamento subito/tenuto dai due enti che rappresentano la proprietà dello Stato sulle carraie pinetali (Carabinieri forestali) e sui percorsi ciclo-pedonali retrostanti gli stabilimenti balneari (Capitaneria di Porto), le une e gli altri dati in concessione al Comune di Ravenna.**

Altra norma gravemente violata, non inconsapevolmente, è l’art. 38, comma 2, del Codice degli appalti, secondo cui: “*Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP*”. Il tutto ovviamente confermato nel “**Capitolato speciale d’appalto - norme amministrative**” del progetto, in cui si legge: “*Art. 38. Variazione dei lavori [...] 2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP*”.

Leggiamo invece, dalle dichiarazioni del rappresentante legale della Jonica 20001, esecutrice dei lavori, in “*Annotazione conclusiva delle attività svolte a cura del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità – Reparto per la Biodiversità di Punta Marina, del 10 luglio 2023*” (**doc. 2 di questa Opposizione**): “*Tale scelta è stata concordata con la direzione lavori e formalizzata con la proposta migliorativa del 20 gennaio 2023. Immediatamente dopo, la direzione lavori ha dato assenso verbale alla proposta avanzata ed abbiamo provveduto all’acquisto del materiale e successivamente dato il via alle operazioni di costruzione*”. Si aggiunga che nella Variante n. 2 dell’aprile 2023 di cui alla determinazione dirigenziale 778/2023 (**doc. 4 dell’esposto/denuncia**) risulta che la relazione tecnica redatta dal direttore dei lavori con cui si segnalava la sostituzione del materiale naturale previsto nel progetto coi rifiuti (forse) riciclati, era stata redatta il 20 marzo 2023, ovvero a **materiale già acquistato ed in gran parte posato, e solo dopo la presentazione dei primi esposti da parte di Italia Nostra e di Ancisi** (**doc. 1, 2 e 3 dell’esposto/denuncia**). Inutile richiamare, se è così, le gravi responsabilità di qualsiasi soggetto coinvolto, al riguardo, nella palese violazione dell’art. 38, comma 2, del Codice degli appalti, relativamente alla Variante n. 2 e **alle indagini istruttorie di polizia giudiziaria (!)**.

**Violazione del D.M. 13 luglio 1977 del Ministro per Agricoltura e Foreste**

(doc. 12 dell’esposto/denuncia)

**Violazione dell’atto di concessione dei Carabinieri Forestali  
al Comune di Ravenna n. 20 del 2 dicembre 2020**

(doc. 14 dell’esposto/denuncia)

**Violazione del protocollo d’intesa tra Carabinieri Forestali  
e Comune di Ravenna del 27 novembre 2019**

(doc. 15 dell’esposto/denuncia)

**Violazione del Regolamento per le Riserve Naturali dell'Alto Adriatico**  
(doc. 15 bis dell'esposto/denuncia)

Sulle carraie pinetali *“da riqualificare”*, vale poi il Decreto ministeriale 13 luglio 1977 del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste (doc. 12 dell'esposto/denuncia), che, insieme ad altre sette prestigiose riserve naturali, costituì la riserva naturale denominata *“Pineta di Ravenna”*, entro cui tali carraie sono situate. Qui (art. 2) *“è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti tecnico-amministrativi di gestione e di vigilanza, nonché per ricostituzione di equilibri naturali”*. Si spera che in italiano *“ricostituzione”* non significhi *“sostituzione”* o *“ricambio”*, e tanto meno *“compromissione”*.

Ma si potrà mai aver *“riqualificato”* delle carraie, riversandovi migliaia di tonnellate di frantumato di calcestruzzo e di frantumato misto di macerie, per quanto ex rifiuti nella migliore delle ipotesi (o vere e proprie porcherie, come nelle foto, nei campioni raccolti e nelle riprese televisive di cui ai doc. 1, 2 e 3 dell'esposto/denuncia), in luogo del pietrisco di roccia, solo questo sì *“naturale”*? Ovunque, se mai. Non qui, non qui.

1. Il parere *“si concorda sulle modalità previste per l'intervento di sistemazione del fondo”* relativamente agli *“stradelli carrabili in concessione”* (doc. 13 dell'esposto/denuncia) è stato espresso dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità sul progetto definitivo, che impone la *“posa in opera di materiale inerte di cava”*, non già di *inerti di riciclo 0/40* come nella (*“delittuosa”*) Variante n. 2 (doc. 4 dell'esposto/denuncia), progetto definitivo mai rinnegato, quindi non trasgredibile. Né vale, al riguardo, che gli esiti delle prime indagini (inattendibili in toto) siano stati sottoscritti, come ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati a questa indagine, da graduati del reparto Carabinieri Forestali direttamente interessato alla materia, che avrebbero dovuto astenersene, e se mai risponderne in solido.
2. Il Comune ha però violato anche l'art. 13 dell'atto di concessione delle aree n. 20 del 2 dicembre 2020 (doc. 14 dell'esposto/denuncia): *“Qualora il concessionario intenda apportare ai beni in concessione eventuali modifiche di tipo strutturale o a carattere fisso dovrà richiedere la preventiva autorizzazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina”*, assolutamente inesistente agli atti, compresi quelli delle indagini giudiziarie.
3. Violato anche il protocollo d'intesa stipulato il 27 novembre 2019 coi Carabinieri stessi sul 1° stralcio del progetto di Parco Marittimo (doc. 15 dell'esposto/denuncia), che, agli artt. 4 e 5, impegna le parti *“a procedere in comune accordo, in forme coordinate e convergenti allo sviluppo degli iniziative necessarie [...] tramite la semplice trasmissione di lettera”*: **lettera che, riguardo alla Variante n. 2, il Comune si è ben guardato dallo scrivere, per non svegliare in can che dorme (per quanto inoffensivo).**
4. Si aggiunga che il Regolamento per le Riserve Naturali dell'Alto Adriatico, comprendente la Riserva Naturale Pineta di Ravenna, di cui al prot. n. 3409 dell'allora Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali), Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, regolamento redatto dallo stesso Ufficio ed approvato a giugno 2010, l'art. 3 sull'*“Assetto edilizio ed infrastrutturale”*, dispone che: *“1) Fatte salve le opere strettamente funzionali alla manutenzione, alla sorveglianza, alla ricerca e alla conservazione, nelle Riserve Naturali [...] è vietata la realizzazione di una nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo [...]. 2) Fatte salve le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese delle Riserve Naturali è subordinato al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione”* (doc. 15 bis dell'esposto/denuncia).

In ogni caso, peraltro, il parere *“si concorda sulle modalità previste per l'intervento di sistemazione del fondo”* relativamente agli *“stradelli carrabili in concessione”* (doc. 13 dell'esposto/denuncia) è stato espresso dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità sul progetto definitivo, che impone la

**“posa in opera di materiale inerte di cava”**, non già di **inerti di riciclo 0/40** come nella Variante n. 2 (**doc. 4 dell’esposto/denuncia**): progetto definitivo mai rinnegato, quindi non trasgredibile. Né vale, al riguardo, che gli esiti delle prime indagini (inattendibili in toto) siano stati sottoscritti, come ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati a svolgerle, da graduati del reparto Carabinieri Forestali direttamente interessato alla materia, che avrebbero dovuto astenersene. In realtà, ai Carabinieri Forestali - come alla Capitaneria di Porto di cui si è detto nella prima parte - il Comune di Ravenna la Variante n. 2 non l’ha neanche fatta vedere, prima che migliaia di tonnellate di rifiuti (forse) riciclati fossero depositate, abusivamente, nelle carraie pinetali di loro competenza, e neanche dopo. Gli atti parlano chiaro.

### **Anche i rifiuti riciclati inquinano**

Si è già ampiamente argomentato e comprovato come la Variante n. 2, lungi da quanto scritto nel CAPO B della richiesta di archiviazione, mutuato dal rapporto d’indagine del Reparto Carabinieri Forestali, non sia stata affatto una *“variazione migliorativa”* del progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria. Merita un cenno anche la ripetuta affermazione dello stesso Reparto, a seguito delle proprie (evanescenti) indagini compiute sui primi esposti presentati allo scoppiare dello **“scandalo” (doc. 1, 2 e 3 dell’esposto/denuncia)**: affermazione secondo cui **il materiale “rifiuti riciclati” non è “inquinante”**. Ciò vale, per convenzione giuridica, solo se utilizzato dove consentito, nel rispetto della normativa, essendosi però dimostrato il contrario più sopra. Le analisi di ARPAE sui due campioni estratti mostrano però la presenza di **sostanze inquinanti, quali amianto, arsenico, bario, berillio, cadmio, cianuri, cloruri, cobalto, cromo, fluoruri, mercurio, nitrati, piombo, rame, selenio, solfati, vanadio e zinco, di cui è intollerabile qualunque immissione in qualsiasi Riserva naturale dello Stato e in qualsiasi area del demanio marittimo**, quelle di Ravenna non escluse. **Le stesse analisi di ARPAE evidenziano valori di pH 11,7 e 11,3, dove il limite tollerato dal DM 05/02/1998 è pari a pH 12,0.** Le analisi del riciclato da rifiuti agli atti del fascicolo (**doc. 7 dell’esposto/denuncia**) mostrano inoltre **valori di pH prossimi al limite tollerato**: pH 9,52 per il riciclato da calcestruzzo 0-30 (all. 5 dell’*“Annotazione”*, analisi del 25.10.2022 fornite alla Cava Bosca) e pH 8,78 per il riciclato da macerie 0-70 (all. 6 dell’*“Annotazione”* stessa).

Infine, lo stabilizzato di roccia presenta valori di pH neutri (7) o leggermente basici (inerte calcareo), mentre il terreno sabbioso presenta pH tendenzialmente acido (5). Giova ricordare che il pH del suolo è una proprietà fondamentale in grado di influenzare molti processi fisici, chimici e biologici.

### **Variante n. 2 inammissibile secondo il Codice dei contratti pubblici**

Detto in sintesi. La Variante n. 2, adottata irregolarmente con determinazione di un sottoposto dirigente dell’Amministrazione comunale, anziché con deliberazione di un organo di governo, non è stata giustificata da nessuna delle condizioni imposte dalla normativa di riferimento (d. lgs 163/2006 **“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”** e DPR 207/2010 **“Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 2006”**): non da *“adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti in fase di esecuzione dei lavori”*, non *“per accertate cause impreviste e imprevedibili”*, non *“per difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche”*, non *“per errori o omissioni nel progetto esecutivo”*. Del resto non c’è traccia che ne sia stata data motivazione alcuna (**come impone un principio fondamentale del diritto pubblico, legge 241 del 1990, art. 3**). Alterando, come detto sopra, la natura generale dei progetti definitivo ed esecutivo, oltretutto del capitolato d’appalto dell’opera, la competenza a darvi corso sarebbe stata, comunque, esclusiva della Giunta comunale, che tuttavia ne è stata ben consapevole (**corresponsabile, dunque**), giacché, sull’operato della dirigenza tecnica ricade, con

tutti i mezzi utili a disposizione, il proprio dovere di esercitare i propri poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, rafforzati dal sistema documentale del Comune di Ravenna secondo cui, nel momento in cui il dirigente approva una propria determinazione, deve inviarne una mail informativa all'assessore di riferimento.

**Variante n. 2 lesiva  
“suggerita” dall’impresa,  
tardiva e non trasparente**

La determinazione dirigenziale n. 778, che ha dato corso alla Variante n. 2 (**doc. 4 dell’esposto/denuncia**) è stata pubblicata il 17 aprile 2023, quando già aveva prodotto effetti irreversibili, “*a babbo morto*” dunque.

Ciò ha impedito di far valere ragioni di interesse generale a chiunque avesse il diritto, ma anche il dovere, di opporvisi tempestivamente, a cominciare da soggetti pubblici di specifica rilevanza (per esempio, i consiglieri comunali), ma senza escludere associazioni e cittadini privati.

L’*“Operazione rifiuti riciclati”*, consapevole il soggetto pubblico appaltante, è stata attivata con 149 camion carichi di inerti riciclati trasportati sul cantiere tra il 21 febbraio e il 15 marzo 2023. La proposta per la *“sostituzione di inerti di cava con inerti di riciclo”*, avanzata dall’impresa alla Direzione Lavori addirittura con data del 20 gennaio 2023 (**doc. 18 di questo esposto/denuncia**), è stata tenuta in sonno due mesi dalla Direzione Lavori stessa, la quale, facendola propria con totale copia/incolla solo il 20 marzo (**doc. 19 dell’esposto/denuncia**) **con data non protocollata**, l’ha avanzata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che l’ha validata tal quale, a sua volta, il 3 aprile **con data essa pure non protocollata (ibidem)**. Si ripete che entrambi avrebbero dovuto farlo **preventivamente** (art. 38, comma 2, del Codice degli appalti, scritto a pag. 17), mediante atto opportunamente registrato col protocollo interno al servizio Strade.

Le prove di carico, come si vedrà pocanzi, si sono svolte solo su sottofondi di prova realizzati con rifiuti riciclati. La voce dei rifiuti, riciclati o peggio, riversati nei percorsi del Parco Marittimo, era già esplosa pubblicamente, con gli esposti ripresi dalla stampa e dalla televisione di Stato **fin da metà marzo**. I sopralluoghi di cui si legge negli esposti di allora e quelli ripresi nelle trasmissioni televisive sono avvenuti il 14, 20 e 26 marzo e il 10 aprile. Già il 14 marzo i nuovi sottofondi degli stradelli e delle carraie erano stati in buona parte seppelliti sotto la loro pavimentazione, che è stata portata a termine, fulmineamente, entro il 6 aprile, tre giorni prima di Pasqua. Un copione la cui cronologia suggerisce di non escludere il peggio.

**Sulle prove di carico e l’inattendibilità delle testimonianze giudiziarie rese**

Vale la pena soffermarsi sulle prove di carico, con l’esecuzione delle quali è stata giustificata la “variante”.

Nel Verbale di sommarie informazioni del 27.04.2023 raccolte dal Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità di Punta Marina, il sig. Calvagno della ditta Jonica 2001 riferisce di aver effettuato prove di carico, presente il direttore dei lavori ing. Pagnani, su:

- 1) **Misto cava come da capitolato 10-30** (al primo posto, per evidente suprema importanza)
- 2) Frantumato di cemento 10-30
- 3) Misto di demolizione 0-50
- 4) Miscelazione tra il materiale 2° e 3°.

Nel Verbale di sommarie informazioni del 28.04.2023 raccolte dal Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità di Punta Marina l’ing. Pagnani, tecnico comunale e Direttore Lavori del progetto, riferisce invece: *“Come da prassi, a novembre 2022, la ditta ha provveduto a svolgere un campo prove del pacchetto del sottofondo del percorso parallelo al mare. Per quanto riguarda gli stradelli di attraversamento della pineta è stata valutata la tenuta del materiale presente. **Ero presente alle prove e ricordo che sono state eseguite le prove su almeno 3 pacchetti di***

*sottofondo con base tessuto non tessuto TNT (non strutturale, ma solo di separazione), una prova su sabbia ed una sul materiale già presente negli stradelli. **Mi sembra di ricordare che i tre pacchetti fossero costituiti da inerte riciclato di materiale/granulometria diversi e che non sia stato testato il materiale di cava**". Dal verbale di sommarie informazioni del 3 maggio 2023, raccolto dal Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità, il dott. Stignani, agronomo (progettista e Direttore operativo del progetto), dichiara: "In novembre 2022, in accordo con la D.L., la ditta appaltatrice Jonica 2001 Soc. Coop ha realizzato le prove di tenuta su piastra **partendo dal pacchetto indicato nel capitolato di progetto**. Le prove sono state eseguite sul pacchetto posato su sabbia, per il percorso parallelo al mare e sul sottofondo esistente negli stradelli di accesso. **Non ero presente durante le prove di carico.**"*

Inoltre, nella perizia suppletiva di variante del 20 marzo 2023 si legge: "La necessità di tale rinforzo (la geogriglia strutturale, nda) **dalle caratteristiche specifiche di portanza assai differenti rispetto al normale TNT (tessuto non tessuto, nda), scaturisce dalle risultanze della prove di carico effettuate che, pur eseguite in condizione non ottimali (terreni fortemente imbibiti di acqua piovana) ne dimostrano l'assoluta necessità (...)"**

Nella "proposta migliorativa" del 20 gennaio 2023, la Jonica scrive al Comune che: "dopo attente valutazioni in situ cui sono seguite **anche una serie di prove di carico su piastra delle diverse campionature scelte**, viene oggi formulata ritenendo opportuno e necessario introdurre elementi esecutivi che, in termini di materiali utilizzati e di lavorazioni, possa garantire il risultato previsto in progetto, senza modificare le scelte operate in quella sede. In tal senso, quindi, ci si è soffermati sulla necessità di porre una maggiore attenzione alla struttura di sottofondazione che, poste al di sopra del terreno in situ opportunamente scavato per l'alloggiamento della stessa, garantisca buona portanza...". E ancora: "Fase I Successivamente alla esecuzione dei movimenti terra previsti in progetto al fine di raggiungere le nuove quote previste per la realizzazione dei percorsi in questione...". Se ne evince che da tale dichiarazione **non viene specificato che i materiali utilizzati per le prove comprendessero anche il frantumato di cava come a capitolato**.

Infine. Le **Prove di carico su piastra, eseguite dal laboratorio geotecnico certificato PAVENCO**, sono state effettuate il 30 novembre 2022, 16 marzo 2023, 24 marzo 2023. Dagli atti delle indagini (allegati 1, 2 e 3 dell'annotazione datata 10 luglio 2023 del Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità sulle attività compiute, **doc.2 di questa Opposizione**), che sono state tutte eseguite su **Misto Granulare Riciclato** (nulla dunque sullo stabilizzato di roccia, quasi fosse sparito dalla faccia della terra, prima ancora che dal capitolato d'appalto).

Si deduce che **le dichiarazioni rese sono in contraddizione tra loro** e, se fanno fede la documentazione delle prove eseguite dal laboratorio certificato PAVENCO e le dichiarazioni del Direttore dei Lavori Pagnani: 1) non è mai stata effettuata la prova sullo stabilizzato di roccia del capitolato d'appalto; 2) le prove sono state eseguite in condizioni non attendibili, con terreni sabbiosi fortemente imbibiti d'acqua, quindi certamente a portanza ridotta. **Perché dunque non è stata mai fatta alcuna prova sullo stabilizzato di roccia comandato dal capitolato d'appalto dei lavori? Mistero giudiziario.**

#### **Necessità di ulteriori e più appropriate indagini**

Si ritiene, con questa seconda parte, di avere dimostrato macroscopicamente come non sia assolutamente da escludere che, nel corso dei lavori per il Parco Marittimo, 1° stralcio, sia stato commesso il **reato di scarico illegale di sostanze nel suolo (art. 452-ter del codice penale), né quello di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs 152/06)**.

**Come pure che non sia da escludere l'eventuale commissione di altri reati, quali conflitto di interessi (art. 16 d.lgs. 152/2006), falso ideologico in atti pubblici (art. 479 del codice penale), culpa in vigilando su materia ambientale (art. 256 d.lgs. 152/2006), truffa aggravata (art. 640 del codice penale), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 del codice penale), abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale), ed altri.**

**Se ne ricava, anche riguardo a questa parte, la necessità di ulteriori indagini preliminari, appropriate, approfondite e scevre da condizionamenti, oltrech , si spera, particolarmente specialistiche, non dilettantesche.**

## **TERZA PARTE**

### **PISTOLE FUMANTI**

#### **Uso od abuso di denaro pubblico?**

Nella pag. 8 dell'esposto/denuncia di cui si chiede l'archiviazione, si   posto - per questo avendone consegnato copia alla Guardia di Finanza - l'interrogativo: "A CHI GIOVA?" riguardo all'uso o abuso del denaro pubblico nei costi dei lavori in causa. Nella nota n. 99601/2023 del 19 ottobre con cui la Capitaneria di Porto ha trasmesso l'originale dell'esposto/denuncia alla Procura della Repubblica, questo aspetto   stato riassunto nel punto b. come: asserita "*irregolarit  contabile compiuta nell'ambito del citato progetto Parco Marittimo, 1  stralcio*".

Nella richiesta di archiviazione, il Pubblico Ministero procedente, evitando di trattarlo in un **mancante "CAPO C"**, ha scritto: "*Per quanto concerne invece i costi di realizzazione preventivati nella 1.a variante, rispetto a quelli indicati come 'Lavori in aumento' nella 2.a variante, la Guardia di Finanza di Ravenna aveva gi  di iniziativa eseguito attivit  di controllo e riscontro, nell'ambito di una serie di accertamenti che interessavano anche altri aspetti e con l'ausilio di altra polizia giudiziaria, constatando la conformit  della spesa sostenuta*". Nei documenti essenziali posti a fascicolo in codesta Procura non se n'  riscontrato alcuno della suddetta Guardia di Finanza. Lo scarso tempo, sia pure ordinatorio, concesso per presentare questa opposizione, non ha consentito al sottoscritto di andare a vedere quanto invece inserito in un grosso faldone archiviato a parte. Con riserva di un'eventuale ulteriore memoria chiarificatrice, nel bene (se possibile) o nel male, da consegnare a codesto GIP, si ritiene tuttavia opportuno esporre, al riguardo, le seguenti valutazioni, frutto degli approfondimenti, anche tecnici, svolti in proprio.

**3 febbraio 2023** - Esce la "*Variante n. 1*". Nel corpo della determinazione dirigenziale che l'approva (**doc. 20 dell'esposto/denuncia**) non esistono i rifiuti riciclati. Chiss  perch , visto che la proposta di "*sostituzione di inerti di cava con inerti di riciclo*" era stata avanzata, a detta dall'impresa (peraltro non comprovata) alla Direzione Lavori il 20 gennaio 2023 (**doc. 18 dell'esposto/denuncia**). La relazione n. 405/1-10/2023 (**doc. 2 di questa opposizione**) con cui il comandante del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversit , reparto di Punta Marina, riferi benevolmente al Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna sulle prime indagini affidate a lui (come quelle, poi, sull'esposto/denuncia di cui ora), riporta infatti quanto riferitogli, sentito "*a sommarie informazioni*", dal rappresentante legale della ditta costruttrice, sig. Calvagno, da lui assunto come oro colato, che la suddetta scelta dell'impresa "*  stata concordata con la direzione lavori e formalizzata con la proposta migliorativa del 20 gennaio 2023. Immediatamente dopo, la direzione lavori ci ha dato assenso verbale alla proposta avanzata ed abbiamo provveduto all'acquisto del materiale e successivamente dato il via alle operazioni di costruzione*". Il Direttore dei lavori ha confermato questa versione solamente a voce, pur sapendo (il suddetto comandante di reparto dei Carabinieri per la biodiversit  no?) di aver violato l'art. 38, comma 2, del



Codice degli appalti, il quale impone che per **“qualunque variazione o modifica”** sia **assolutamente indispensabile “il preventivo ordine scritto della Direzione Lavori”** (si veda quanto già scritto al riguardo nel terzo capoverso della pag. 11). Non c’era nessuno a tagliare il nastro, ma è stato così che il 21 febbraio 2023 i primi dei 149 camion carichi di rifiuti riciclati sono stati trasportati (**doc. 6 dell’esposto/denuncia**) nel cantiere latitante la sede del suddetto comandante, a sua totale insaputa, inconsapevolezza e cecità. Stessi tre sostantivi, riguardo alla Variante n. 1, per il dirigente comunale del servizio Strade che l’ha partorita, nonché per il Direttore dei lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento che l’hanno concepita. La **“pistola fumante”** potrebbe forse consistere nelle sei pagine della documentazione (**doc. 7 dell’esposto denuncia**), depositata (non si sa in che giorni) agli atti del servizio Strade, rilasciata dalla soc. Bosca, cantiere di Lido di Dante, all’impresa costruttrice addirittura nell’ottobre 2022 e di cui alla seguente cronologia?:

- **12 ottobre 2022:** analisi granulometrica di riciclato di calcestruzzo 0/30 effettuato da consulente privato su un **“campione di aggregato consegnato dal cliente”**;
- **12 ottobre 2022:** dichiarazione di prestazione della Bosca sul proprio frantumato di calcestruzzo 0/30 cod. B45/30, ad uso **“aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione strade”** (non già carraie pinetali e piste ciclopedonali in demanio marittimo);
- **27 ottobre 2022:** rapporto di prova/giudizio di conformità da parte di un laboratorio analisi privato su una tanica di plastica contenente due chilogrammi di frantumato di calcestruzzo consegnato alla Bosca dal **“cliente”**.

Come mai, dunque, l’uso del frantumato di calcestruzzo non esiste nella Variante n. 1 del 2 febbraio 2023, bensì solo nella Variante n. 2 del 17 aprile 2023, approvata dal Direttore dei Lavori il 20 marzo (su documento peraltro con data non protocollata, quindi non dimostrabile, solo dopo che lo scandalo dei rifiuti di ogni specie riversati nei percorsi del Parco Marittimo era scoppiato) esattamente il 15 marzo (**doc. 1 dell’esposto/denuncia**)? Sorpresa all’improvviso, l’impresa, sentita a sommarie informazioni il 27 aprile nel corso delle prime indagini (**doc. 2 della presente opposizione**), ha dovuto ammettere, senza contraddittorio: **“[...] per alcuni stradelli di Punta Marina abbiamo dovuto utilizzare una granulometria diversa, pur sempre certificata, che tuttavia la direzione lavori (fino a prima sembrata assente, nda) ha ritenuto di non accettare perché ritenuta non idonei (sic) ai fini della compattazione. [...] La ditta ha quindi ottemperato all’Ordine di Servizio n. 4 del Comune di Ravenna e (cavandosela ad ottimo mercato, tutti compiaciuti, nda) rimosso solo il materiale di pezzatura non ritenuto idoneo, conferendolo alla Cava Bosca con Formulario. E ancora: “Solo per alcuni stradelli di Punta Marina abbiamo dovuto utilizzare una granulometria diversa, pur sempre certificata, che la direzione lavori ha ritenuto di non accettare perché ritenuto non idoneo ai fini della compattazione - dichiara il sig. Calvagno - Si precisa che l’impresa aveva utilizzato quella granulometria perché nel frattempo la partita precedente si era esaurita. La ditta ha quindi ottemperato all’Ordine di Servizio n. 4 del Comune di Ravenna e rimosso solo il materiale di pezzatura non ritenuto idoneo, conferendolo alla Cava Bosca con formulario”** (da Verbale di sommarie informazioni del 27.04.2023 raccolte dal Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità di Punta Marina).

Com’è dunque possibile che il certificato prodotto nel corso delle indagini (all. 5 dell’annotazione del Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità sulle attività compiute del 10/07/2023, **doc. 2 di questa Opposizione**), e riferito ad un non meglio precisato campione di materiale presente nella Cava Bosca (**“consegnato dal cliente”**) il 12 ottobre, sia riferito anche al materiale impiegato per gli stradelli e le carraie, e poi, ancora, a quello impiegato successivamente **“perché nel frattempo la partita precedente si era esaurita”**? Il tutto senza che mai fosse effettuato alcun prelievo di campioni in cantiere e conseguente verifica delle specifiche.

Quindi è evidente, oltre a quando si vedrà nell’ultimo capitolo di questa Opposizione, che il materiale disponibile presso la cava Bosca fosse variegato, e non può considerarsi esaustiva e rispondente al materiale utilizzato la sola scheda tecnica di settembre/ottobre 2022 L’**“innocua”** Variante n. 1 è consistita dunque nell’aver aggiunto lavori che hanno decisamente aumentato gli

importi a favore dell'impresa nella misura di 212.512,19 euro netti di IVA, per fornitura e posa di pali di castagno, chiusini in ghisa per pozzetti, plinti prefabbricati per pali di pubblica illuminazione, per posa in opera di predisposizioni in cavidotto D160 e realizzazione di pozzetti di ispezione per stabilimenti balneari, per posa in opera di pozzetti rete fibra ottica e per alimentazione elettrica rete fibra ottica. Dai 4.218.336,56 euro del contratto iniziale si è saliti dunque a 4.430.848,75.

**15 marzo 2023** – Come già detto, esplose però pubblicamente, per iniziativa di Italia Nostra, sezione di Ravenna, lo scandalo, narrato in primis dalla stampa locale (esplosione poi anche sulla stampa e sulla TV di Stato nazionali), per esempio con la seguente titolazione: *“Parco Marittimo, Italia Nostra presenta un esposto: Una discarica in riva al mare. Secondo l'associazione ambientalista per il fondo della ciclabile non sarebbe stato posato alcun pietrisco calcareo, ma rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili”*.

**17 aprile 2023** – Solo *“a babbo morto”* (così il titolo del cap. 2 dell'esposto/denuncia ora sottoposto a richiesta di archiviazione) il dirigente comunale del servizio strade fa uscire la (*“delittuosa”*) Variante n. 2 (**doc. 4 dell'esposto/denuncia**), coi seguenti *“LAVORI IN AUMENTO”*: *“Fornitura e posa di geograniglia tessuta”, “Rullatura sottofondo”, “Segnaletica stradale”* e, **improvvisamente e finalmente allo scoperto**, la **“Sostituzione di inerti di cava 10/30 con inerti di riciclo 0/40 ecocompatibile”**. Ci sono anche *“LAVORI IN DETRAZIONE”*, ma, tra costi in aumento e costi in diminuzione per il Comune, tutto quanto si pareggia quasi, producendo un ribasso di appena 4,01 euro rispetto all'aumento indotto dalla Variante n. 1, che era stato di 212.512,19 euro. Eccezionale ingegneria di contabilità d'appalto o moltiplicazione dei pani e dei pesci?

A questa domanda non è il sottoscritto che dovrebbe rispondere. Prima di tutto perché alle due richieste di accesso agli atti (**doc. 5 dell'esposto/denuncia**) volte a conoscere **“bolle e fatture”** dei materiali usati dall'impresa appaltatrice, sia inerti di cava che inerti di riciclo, **le fatture non sono state fornite**, senza alcuna giustificazione, in violazione dell'art. 43 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), d. lgs 267 del 2000, e dell'art. 47 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale di Ravenna, violazione perseguita dal codice penale, art. 328 (**omissione di atti d'ufficio**): tutto ciò segnalato invano nell'esposto/denuncia candidato all'archiviazione. Ma, soprattutto, il sottoscritto non ha le competenze necessarie per risolvere con certezza i rebus:

- dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della Variante n. 1;
- dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della Variante n. 2;
- del quadro comparativo delle quantità, degli importi e delle variazioni introdotti dalla Variante n. 1 rispetto al computo metrico estimativo del progetto esecutivo;
- del quadro comparativo tra la Variante n. 2 e la Variante n. 1.

È possibile comunque, dall'attenta lettura del Quadro Comparativo relativo alla Variante n. 2, abbozzare il ragionamento che segue.

#### **Maggiore spesa e minore spesa**

Dal Quadro Comparativo della perizia suppletiva di variante di cui alla Determinazione dirigenziale 778/2023 del 17 aprile 2023 (**doc. 4 dell'esposto/denuncia**) si evincono le seguenti variazioni:

#### **Maggiore spesa**

1) Geotessuto	€ 55.113,60
2) Rifiuti edili riciclati per sottofondo	€ 70.607,39
3) Rullatura piano di posa del sottofondo	€ 6.716,85
<b>4) Segnaletica (cartelli da pubblica via)</b>	<b>€ 69.663,59</b>
Totale	+ € 202.101,43

#### **Minore spesa**

1) Frantumato di roccia	€ 132.450,44
2) Steccati	€ 45.698,27
3) Segnaletica (appositamente creata per il Parco)	€ 23.957,34
Totale	- € 202.106,05

Analizzando le varie voci così aggregate, possiamo ritenere che le migliorie imprescindibili (a lato di una progettazione che non si comprende come possa aver trascurato un aspetto così rilevante come la **portanza di un terreno sabbioso**, di cui vedremo) siano le seguenti:

#### **Migliorie imprescindibili**

1) Geotessuto	€ 55.113,60
3) Rullatura piano di posa del sottofondo	€ 6.716,85
Totale	+ € 61.830,45

Alla maggiore spesa per tali migliorie potremmo ipotizzare di sottrarre, come poi accaduto nella realtà, la spesa per gli steccati previsti nella prima progettazione.

Otteniamo dunque la seguente maggiore spesa complessiva:

#### **Maggiore spesa complessiva**

Migliorie essenziali	€ 61.830,45
Steccati	- € 45.698,27
Totale	+ € 16.132,18

#### **Ipotesi conclusive**

**Si rileva intanto un incremento considerevole della spesa per la segnaletica che passa da € 23.957,34 a € 69.663,59, per un aumento di ben € 45.706,25! Rispetto al preventivo, un aumento percentuale del 191% !.**

Una selva oscura e sovrabbondante di vistosi cartelli, assolutamente non previsti nel progetto e tantomeno nel capitolato (dove invece veniva prevista apposita cartellonistica dedicata e realizzata in materiali esteticamente ed ecologicamente compatibili), che devastano vistosamente il paesaggio naturale e la cui prima evidente funzione sembra sia stata di pareggiare i conti tra il dare del Comune e l'aver dell'impresa costruttrice. Quali verifiche sono state effettuate su qualità e costi certificati di tali forniture? Dove sono le fatture? Come giustificare il surplus di informazioni da cartelli omologati dal Codice della Strada ed utilizzati per "arredo urbano" (del tipo, come da Quadro comparativo del 20.3.2023 "Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato [...]"), tali da configurare inquinamento visivo (o contaminazione visuale che dir si voglia) e che andranno a deturpare in modo significativo un bene tutelato da punto di vista paesaggistico, nonché Riserva Naturale e non certo – ancora – parco urbano attrezzato?

Dalle ipotesi di cui sopra, con una maggiore spesa di soli € 16.132,18 ed evitando l'aumento stratosferico e controproducente di spesa per una segnaletica fuori posto, **sarebbe stato possibile realizzare le migliorie essenziali, al contempo mantenendo l'uso del frantumato di roccia nei sottofondi, come da capitolato, ma soprattutto come legge comanda.**

Osservando tra l'altro che, come abbondantemente già evidenziato, nei *LAVORI IN AUMENTO* della Variante n. 1 del 3 febbraio 2023, approvata con determinazione dirigenziale 200/2023 (**doc. 20 dell'esposto/denuncia**), **in cui non viene fatto alcun cenno sulla sostituzione del frantumato di roccia da capitolato con il riciclato da rifiuti (nonostante, a dire degli interrogati dai Carabinieri Forestali nelle prime indagini, la proposta fosse già stata formalizzata al Comune dall'impresa il 20 gennaio)**, è stata prevista una variazione in aumento di € 244.883,29.

**Ora, con una variazione in aumento che poteva essere di gran lunga minore (poco più di € 16 mila euro) e certamente ammissibile trattandosi di lavori a misura, poteva essere mantenuto il frantumato di roccia.**

**Quanto sopra è stato determinato da una mancata e colpevole accuratezza progettuale?**

Al riguardo si rileva che, ad esempio, nella documentazione che si è potuto ricevere dal Comune: **“Calcoli esecutivi delle strutture e impianti (Progetto esecutivo datato ottobre 2019)”, non esiste alcuna relazione o calcolo relativo agli stradelli e alle carraie e alla portanza del terreno**, che viene semplicemente classificato come: “Categoria D: *Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fine a scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori  $V_{s,30}$  inferiori a 180 m/s e 360 m/s (ovvero  $N_{SPT,30} < 15$  nei terreni a grana grossa e  $c_{u,30} < 70$  kPa nei terreni a grana fina)*” (dall’Elaborato “*Calcoli esecutivi delle strutture e impianti*”).

Stante che possano esserci elaborati di dettaglio non forniti, nell’elaborato “**Capitolato speciale d’appalto - norme amministrative**” del progetto si legge:

“Art. 39. *Varianti per errori o omissioni progettuali*

[...] 2. *Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei Contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; **si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto**”.*

### **Terre di scavo. Malagestione? Malaffare?**

Tuttavia, grazie ad ulteriori approfondimenti tecnici, si ritiene di fornire le seguenti integrazioni, a seguito della constatazione che non risulterebbero agli atti del Comune, relativamente alla gestione delle “*terre di scavo*”, questi atti:

1. la richiesta di “*Acquisizione di Piano di Utilizzo*”, contenente la relazione di cui al D.P.R. 120/2017 all’ente proponente, nonché alla Direzione dei lavori o all’impresa, che avrebbe consentito di gestire le terre di scavo dell’opera pubblica con la qualifica di “*Sottoprodotto*” di cui all’art. 183 del d.lgs. 152/2006;
2. l’acquisizione, in alternativa, della integrale collezione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (F.I.R.) di cui all’art. 193 comma 1 del d.lgs. 152/2006, conseguente alla non assoggettabilità dei materiali di scavo alla qualificazione di “*Sottoprodotto*” e necessaria *ex lege* a tracciare la lecita gestione dei materiali da rifiuto (il cui contrario, occorre dire, è illecita gestione dei materiali di rifiuto).

Al momento, pertanto, parrebbe non essersi inquadrata la materia sotto il corretto approccio integrato di:

- corretta gestione dei flussi di materiali/rifiuto, sia in ingresso, sia in uscita dal cantiere;
- corretto utilizzo dei materiali;
- corretta gestione delle finanze pubbliche, anche dal punto di vista del progetto e della Direzione dei lavori, nonché delle avvenute varianti in corso d’opera, oltre che individuazione dei potenziali beneficiari economici di eventuali danni erariali;
- le procedure per una corretta gestione dell’appalto pubblico.

A tal proposito, infatti, si rileva quanto dichiarato nella perizia suppletiva di variante del 20 marzo 2023 che fa propria la proposta di sostituzione roccia-rifiuti avanzata dalla Jonica: “*In tal senso, quindi, ci si è soffermati sulla necessità di porre una maggiore attenzione alla struttura di sottofondazione che, poste al di sopra del terreno in situ opportunamente scavato per l’alloggiamento della stessa, garantisca buona portanza...*” E ancora: “*Fase I - Successivamente alla esecuzione dei movimenti terra previsti in progetto al fine di raggiungere le nuove quote previste per la realizzazione dei percorsi in questione...*”. Si evince dunque, che il terreno, da progetto, dovesse essere scavato. **Non risultano, però, formulari relativi al trasporto del materiale di scavo asportato, né si può comprendere se e dove sia stato ricollocato in situ.**

Dal verbale di acquisizione atti del 3 maggio 2023, raccolto dal Raggruppamento Carabinieri Forestali Reparto Biodiversità, infatti si recupera solo formulario rifiuti per “*materiale ferroso*” (il

21 marzo), “*imballaggi e materiali misti*” (23 marzo), “*miscele bituminose*” (13, 14, 15, 16, 27 marzo) e formulario di “*terre rocce e macerie di scavo/rifiuti misti di costruzione demolizione*”, dopo l’ordine di servizio n. 4 (27 marzo, due carichi; 28 marzo, 5 carichi; 29 marzo, 1 carico; 30 marzo, 1 carico; 12 aprile, 3 carichi); e infine “*calcestruzzo*” (12 aprile, un carico).

In assenza dunque dell’integrale gestione documentale del flusso di rifiuti censito e tracciato tramite la dovuta gestione dei F.I.R., rischierebbe di configurarsi, oltre alla semplice violazione penale contravvenzionale di cui all’**art. 256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006**, la possibilità di un’attività delittuosa organizzata ai sensi dell’**art. 452-quaterdecies C.P.**, avvenuta con l’**omissione di doveri di ufficio da parte di pubblici ufficiali di vario ordine e grado** per realizzare l’illecita gestione dei rifiuti “*terre e rocce da scavo*”, nello specifico con Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) 17 05 04 “*Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*”. Il mancato inquadramento dell’indagine sotto l’aspetto dei profili penali potenziali potrebbe avere come conseguenza la mancata interruzione di un potenziale reato durante lo svolgimento di un incarico di ufficio, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 55 del Codice di Procedura Penale, **salvo incorrere in quanto previsto all’art. 40 del Codice Penale**. Infatti, non risultano pervenuti presso codesta Procura sequestri di porzioni di cantiere per effettuare l’interruzione del potenziale reato, né tanto meno l’acquisizione di un numero sufficiente di campioni di materiali in funzione di atti irripetibili e determinanti ai fini della costituzione di fonti di prova per la Procura stessa e per il prosieguo del procedimento penale.

### **Nuovi prezzi della Variante n. 2 ingiustificati e sconcertanti**

Quest’ultimo capitolo, dovuto alla collaborazione di un tecnico ingegneristico di lunga e consolidata esperienza, particolarmente come direttore di cava, introduce elementi ulteriori di aggravamento delle ipotesi di mala gestione dei lavori in questione esposte nella presente terza parte di questa opposizione.

*“Ci si riferisce innanzitutto alle prove di compattazione sugli inerti effettuate nel novembre del 2022 (doc. 7 dell’esposto/denuncia), molto preliminarmente all’opera (almeno tre mesi: per predisporre un piano ignoto a terzi?).*

- 1. Dagli atti della stazione appaltante risulta che, in conseguenza delle prove, è stato concordato un N.P. (nuovo prezzo) su una delle opere prevalenti dell’appalto, se non la maggiore, con un’impresa (la Jonica 2001) su cui sono state attivate le verifiche di cui all’art.97, comma 3, del d. lgs 50 del 2016, per “offerta anormalmente bassa”, tanto da prevalere su altri tre concorrenti che avevano ottenuto un punteggio maggiore per l’offerta tecnica, offrendo la riduzione di oltre il 13% su un importo soggetto a ribasso pari a € 4.731.261,55, dunque molto consistente (vedasi determinazione dirigenziale n. 553 del 2021 di aggiudicazione dei lavori in questione alla Jonica 2001, doc. 3 della presente opposizione).*
- 2. Le prove non sono state effettuate col materiale di capitolato (ha depresso il sig. Filippo Calvagno della Jonica, interrogato dal Col. Giovanni Nobili dei Carabinieri Forestale, doc. 2 della presente opposizione (ma vedansi anche le summenzionate, a pag. 15, dichiarazioni dell’ing. Pagnani, del dott. Stignani e le prove laboratorio certificato PAVENCO), non tanto e non solo per carenza di disponibilità immediata del materiale, ma - così è stato dichiarato - per rispettare i requisiti CAM entrati in vigore successivamente, nel dicembre 2022. I CAM sono i “requisiti ambientali minimi” definiti dal Ministero dell’Ambiente, di cui l’art. 34 del d. lgs. 50 del 2016 ha introdotto l’obbligo negli appalti pubblici. Nel caso di progetto esecutivo approvato e lavori affidati prima del 4 dicembre 2022, si utilizza il vecchio CAM 2017 (d.m. 11 ottobre 2017); nel caso di progetto esecutivo approvato prima del 4 dicembre 2022, con affidamento dei lavori successivo al 4 dicembre 2022, si*

utilizza, per l'affidamento dei lavori, il nuovo CAM 2022. Ne discende che sussisteva l'obbligo di utilizzare il CAM 2017, non il CAM 2022, che peraltro non accenna a quanto di cui sopra e tratta prevalentemente di edilizia. Si poteva dunque ben utilizzare, ed anzi era opportuno, il materiale previsto in progetto.

3. Il sig. Filippo Calvagno della Jonica (interrogato sempre dal Col. Giovanni Nobili, **doc. 2 della presente opposizione**) ha dichiarato quindi che è stata fatta la scelta progettuale di utilizzare una geogriglia di rinforzo strutturale, su cui posare uno strato di frantumato di cemento. La differenza tra misto granulometrico stabilizzato frantumato dalla roccia e frantumato di cemento, sta proprio nella parola stabilizzato, oltre che nel materiale. Stabilizzato significa che è in curva granulometrica chiusa, formata da particelle che lo rendono stabile, un materiale d'elezione. Frantumato di cemento è solitamente in curva granulometrica casuale e variabile. Per non parlare del tipo di materiale! In qualunque appalto, il misto granulometrico di roccia, anche solo di media qualità, ma con le parti fini a posto e con un sottofondo di sabbia, ha sempre raggiunto e superato, senza alcuna geogriglia, una prova di 80 Mpa (unità di misura della pressione). Perché è la soluzione principe di tutti i capitolati pubblici e privati. L'obbligo della geogriglia è dunque intervenuto perché il materiale scelto era debole e la prova forse fatta male. Utilizzando il materiale di capitolato, non ci sarebbe stato alcun problema, probabilmente. Sappiamo che non è stato neppure rullato il sottofondo sabbioso, oggetto poi di variante, e che il sottofondo era oltremodo imbibito d'acqua. Viene riportato il risultato, certamente, senza però farci conoscere il 100% dei fattori variabili e attribuendo colpe all'inerte (inerte di roccia, perdio!!), ma poi senza verificare se si trattava di una partita magari di qualità scadente. Prima di cambiare tipologia di materiale, si poteva almeno rullare il fondo!
4. A latere si rileva poi che è stato usato frantumato di cemento in piccola parte e frantumato generico per la maggior parte; come pure che non si è visto un documento ufficiale, con analisi, della determinazione del N.P. (nuovo prezzo), **avvalorata da attestazioni fiscali (fatture, ricevute...)**.
5. A latere si rileva anche che è stata cambiata la tipologia dei cartelli illustrativi, determinandone un N.P. (nuovo prezzo), montati peraltro in numero assolutamente abnorme, tale da alterare l'importo base dell'appalto, così dunque delegittimato nelle fondamenta.

Tutti questi fattori fanno ipotizzare una direzione non certo volta al buon andamento del cantiere, quanto piuttosto ad introdurre una variante, con nuovi prezzi. Tali da far tornare i conti su un ribasso dell'offerta economica pari ad oltre il 13%? Questa è una domanda cruciale”.

**Si chiede quindi la nomina di un CTU, per stabilire, col massimo rispetto, i termini esatti dei fatti che hanno a dir poco stravolto l'esito dell'appalto e l'appalto stesso, come forse avrebbe molto da dire l'impresa seconda classificata.**

**Questa terza parte non esclude di per se stessa che siano stati eventualmente commessi anche i reati di truffa aggravata (art. 640 del codice penale) e di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 del codice penale).**

**In ogni caso, ci è parso giusto intitolare questa parte “PISTOLE FUMANTI”, nella consapevolezza che qualsiasi lettore di istruzione almeno primaria sia in grado di leggerne, in queste pagine, con clamorosa evidenza, le tracce, pur sparse nell'intero testo. Sempre con la speranza che servano a far giustizia.**

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra ampiamente esposto, il sottoscritto Alvaro Ancisi

## **chiede**

che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ravenna, voglia respingere la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Pubblico Ministero procedente e:

- in via principale, ordinare al Pubblico Ministero – ai sensi e per gli effetti dell’art. 409 comma 5 c.p.p. – la formulazione coatta dell’imputazione;
- in via di subordine – ai sensi e per gli effetti dell’art. 409 comma 4 c.p.p. – disporre nuova attività di indagine secondo quanto indicato in parte narrativa (con delega di esecuzione delle stesse a organi diversi di Polizia Giudiziaria secondo i vari campi di specie).

Si chiede altresì formalmente che il Giudice per le Indagini Preliminari, ove ravvisi nei fatti esposti la sussistenza di ulteriori fattispecie di reato, provveda a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per l’ulteriore seguito.

Alvaro Ancisi

Ravenna, 23 maggio 2024.

## **ALLEGATI ALLA PRESENTE OPPOSIZIONE**

- Chiavetta USB contenente, oltre alla presente Opposizione in formato editabile, le riprese RAI e Ravennawebtv.
- doc. 1) Valutazioni ARPAE sui due campioni di sottofondi delle carraie pinetali e degli stradelli litoranei ciclopedonali, estratti da parte civica/associativa alla presenza dello scrivente quale pubblico ufficiale.
- doc. 2) Annotazione conclusiva delle attività di polizia giudiziaria svolte dal comandante del reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, col. Nobili.
- doc. 3) Determinazione dirigenziale n. 553 del 2021 per aggiudicazione dei lavori a Jonica 2001.